

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
818/2017/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 161/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2017, 161/2017/E/EEL (di seguito: 161/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 193/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 161/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, all’articolo 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 19 aprile 2017 (prot. Autorità 15076 del 20 aprile 2017), ad integrazione della quale, con la comunicazione del 10 novembre 2017 (prot. Autorità 37195 del 14 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella documentazione trasmessa agli Uffici dell’Autorità, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di consumo incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:
 - i. la preponderanza di punti di dispacciamento afferenti a clienti domestici e piccole imprese;
 - ii. l’indisponibilità di curve giornaliere di prelievo, trattandosi in larga misura di clienti con consumi profilati;
 - iii. l’elevato numero di operazioni mensili di *switching* della clientela sia in ingresso sia in uscita;
 - iv. la presenza di alcuni clienti finali di grandi dimensioni con prelievi imprevedibili;
- inoltre, la Società segnala che gli sbilanciamenti elevati registrati in due mesi consecutivi nella zona Nord e nella zona Centro-Sud, poi seguiti da sbilanciamenti di modesta entità, risultano ascrivibili all’avvio dell’attività in tali zone; a riprova di ciò la Società fornisce gli importi irrisori delle fatture di Terna ad essi associate;

- infine, la Società osserva che:
 - i. Terna, in fase di gestione della programmazione del bilanciamento della rete, non tiene in considerazione le programmazioni degli utenti del dispacciamento relativamente ai punti in prelievo da loro gestiti;
 - ii. l’Autorità non ha dimostrato il nesso di causalità tra l’aumento degli oneri sostenuti da Terna a seguito di programmi vincolanti che divergono dal profilo di prelievo successivamente consuntivato e il conseguente incremento del corrispettivo *uplift* sostenuto dai clienti finali; al contrario, secondo l’analisi di una società di consulenza, allegata alla memoria trasmessa dalla Società, le condotte di quest’ultima avrebbero aiutato Terna a conseguire risparmi sulla componente afferente ai costi di dispacciamento del sistema;
 - iii. la scelta di una programmazione “controfase”, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa, ha consentito, da una parte, alla Società di evitare eccessive penalizzazioni, dall’altra, di non aggravare la posizione del sistema; ciò è avvenuto, ad esempio, nel trimestre aprile-giugno 2016 quando il timore di temperature elevate ha spinto la Società a prediligere una posizione tendenzialmente lunga;
 - iv. non essendo abilitata ad operare sul mercato per il servizio del dispacciamento, la Società ha subito passivamente la formazione di prezzi e segni su tale mercato nel periodo di indagine.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE :

- l’Autorità ha fornito motivazioni esaustive e puntuali su alcune delle osservazioni formulate dalla Società e già presentate da altri utenti del dispacciamento in procedimenti analoghi e si limita quindi in questa sede a ribadire, coerentemente, un orientamento già espresso e ampiamente consolidato;
- in particolare, le difficoltà lamentate dalla Società circa l’indisponibilità di curve giornaliere di prelievo non possono essere tenute in considerazione in quanto, per i clienti di piccole dimensioni (cosiddette utenze profilate) che rappresentano la parte più rilevante del portafoglio della Società, l’utente del dispacciamento si vede attribuita ai sensi del TIS una quota predefinita ex-ante del prelievo residuo di area: in tale ottica è tenuto, quindi, a programmare il prelievo residuo di area complessivo (prescindendo dai prelievi effettivi dei propri clienti finali);
- analogamente, non rilevano le osservazioni della Società sulle difficoltà di programmazione connesse con l’elevato *turn-over* della propria clientela: un operatore che intende affacciarsi nella compravendita all’ingrosso dell’energia elettrica è, infatti, tenuto al rispetto della regolazione (di cui fanno parte i principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza di cui all’articolo 14.6 della deliberazione 111), indipendentemente dalla dinamica del numero di punti di prelievo rientranti nel suo portafoglio;

- rileva, invece, la presenza nel portafoglio della Società di clienti di grandi dimensioni con consumi discontinui, per i quali la Società ha fornito elementi puntuali;
- è stato pertanto possibile applicare la metodologia statistica alle curve orarie dei punti di prelievo in media tensione trasmesse dalla Società, rivedendo in tal modo le soglie di tolleranza mensili dettagliate nell'Allegato B alla deliberazione 161/2017/E/EEL;
- è stato altresì considerato quanto segnalato dalla Società circa la presenza di sbilanciamenti episodici con valori economici trascurabili connessi all'avvio delle attività nelle zone Nord e Centro-Sud;
- come giustamente riportato nello studio allegato alla memoria presentata dalla Società, Terna utilizza nell'ambito della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento (cosiddetto MSD *ex-ante*) le proprie previsioni di domanda, al fine di attivare le risorse a salire e a scendere fornite dalle unità di produzione abilitate. In altre parole, nella fase di programmazione, Terna modifica il dispacciamento delle unità di produzione abilitate rispetto a quello risultante in esito ai mercati dell'energia; risulta, quindi, evidente come i costi sostenuti da Terna su MSD dipendano dal dispacciamento delle unità di produzione abilitate in esito ai mercati dell'energia: un esito di questi mercati che si discosti in modo significativo dallo stato che sarà assunto effettivamente dal sistema (in quanto figlio di offerte relative alle unità di consumo o di produzione non abilitate non aderenti alla realtà) può comportare, infatti, l'attivazione di ingenti risorse su MSD con costi potenzialmente significativi. Non è quindi detto, come invece si riporta nello studio sopraccitato, che la sovraprogrammazione effettuata dalla Società abbia consentito una riduzione delle risorse approvvigionate su MSD: in certi casi l'assunto può invero essere corretto, ma in generale non è detto che dalla sovraprogrammazione risultino dispacciate in esito al mercato del giorno prima proprio le risorse che necessitano per l'esercizio in sicurezza del sistema elettrico; e se tali risorse risultano non dispacciate, Terna è tenuta ad attivarle proprio su MSD con costi che possono, come già detto, essere significativi. Ed è proprio per contenere detti costi potenziali che la normativa richiede agli utenti del dispacciamento di definire programmi il più possibile coerenti con l'andamento effettivo delle immissioni e dei prelievi: in ciò consiste, quindi, l'influenza che la programmazione compiuta dagli utenti del dispacciamento, a differenza di quanto sostenuto dalla Società, ha sull'approvvigionamento a termine delle risorse di dispacciamento;
- si ribadisce, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, che quello che rileva ai fini delle valutazioni sull'opportunità di adottare un provvedimento prescrittivo è la presenza di un vantaggio economico che ha contribuito ad incrementare gli oneri a carico del sistema elettrico e quindi il valore del corrispettivo *uplift*, ledendo in tal modo il diritto dell'utenza finale alla corretta formazione del prezzo;

- con riferimento alle condotte di programmazione “controfase” adottate dalla Società, è vero che, in assenza di distorsioni, un meccanismo *single pricing*, quale quello in vigore per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi nel periodo oggetto del presente provvedimento, premi gli sbilanciamenti discordi rispetto allo stato del sistema, favorendo, il riequilibrio del sistema stesso. Tuttavia, come evidenziato in diverse occasioni dall’Autorità, la disciplina degli sbilanciamenti non era sempre in grado di fornire segnali di prezzo coerenti con il reale stato, lungo o corto, del sistema elettrico, anzi, in diversi casi, la scarsa significatività dei prezzi di sbilanciamento ha favorito arbitraggi che si sono rivelati causa di oneri significativi in capo al sistema elettrico; pertanto anche rispetto alla scelta di programmazione dei prelievi adottata dalla Società, volta ad assumere una posizione tendenzialmente lunga, si rimarca che l’utente del dispacciamento è comunque tenuto a contenere i propri errori di programmazione al fine di rispettare quanto più possibile il proprio programma vincolante; ciò non esclude a priori la possibilità per lo stesso di svolgere attività di ottimizzazione del proprio portafoglio o di perseguire strategie di acquisto per la minimizzazione dei propri rischi, purchè tali attività rimangano entro i canoni di correttezza;
- come giustamente osservato dalla Società, solo i titolari di unità di produzione abilitate possono influire sui prezzi di MSD e, conseguentemente, sui prezzi di sbilanciamento effettivo. Il presente procedimento, tuttavia, trae avvio dall’osservazione che il volume degli sbilanciamenti effettivi è aumentato, nel corso degli anni qui analizzati, per effetto di strategie di programmazione non diligente nei confronti del sistema, dalle quali alcuni utenti del dispacciamento hanno tratto un vantaggio economico in conseguenza delle anomalie insite nella vigente disciplina per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi (basata su una modalità di determinazione dello sbilanciamento aggregato zonale non coerente con l’effettivo stato, eccedentario o deficitario, del sistema).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 161/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermata, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell’Allegato B alla citata deliberazione.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 161/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell’Allegato B ai sensi dell’articolo 4 della medesima deliberazione

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 161/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 della medesima deliberazione, in ragione della rilevanza di alcuni degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni